

RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
SU  
"NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"

Con l'art. 1, terzo comma del D.P.R. 15 Gennaio 1972 n. 11, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le seguenti funzioni amministrative in materia di usi civici: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazione delle unità fondiario; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza dei comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico. Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha completato il detto trasferimento, così statuendo:

"Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento della promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, ed al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla L. 16 giugno 1927 n. 1766 da regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925 n. 2180 e dalla L. 16 marzo 1931 n. 377"

L'approvazione delle ordinanze dei Commissari agli usi civici di cui agli artt. 9 e 10 della L. 16 giugno 1927 n. 1766, è effettuata con decreto ministeriale, d'intesa con la Regione (art. 2 Legge 12 gennaio n. 13).

L'art. 71 dello stesso decreto n. 616/1977 prevede, poi, che "sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: ... lett. l) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla L. 16 giugno 1927 n. 1766".

La tabella A, allegata al decreto citato, include nell'elenco degli "Uffici dell'Amministrazione dello Stato trasferiti "gli" Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici".

Infine l'art. 76 lett. b) del decreto citato stabilisce che la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico è attribuita al Comune ai sensi dell'art. 116 della Costituzione.

Sull'argomento del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario in materia di usi civici sono intervenuti, fornendo opportuni indirizzi e chiarimenti, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste con la circolare n. 18042 del 27 giugno 1978 ed il Consiglio di Stato con il Parere dell'11 febbraio 1981 n. 1277/79, che, tra l'altro, hanno evidenziato il principio secondo cui la proprietà dei beni di uso civico non può che continuare ad appartenere alle popolazioni e collettività aventi diritto, per cui il trasferimento delle funzioni amministrative, contemplate nei decreti del P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977 non incidono sulla natura dei beni stessi, i quali continuano a rivestire i caratteri della demanialità e della destinazione ai fini dell'interesse pubblico nonché a soggiacere ai fondamentali principi di inalienabilità ed insuscipibilità.

La tutela giuridica dei demani comunali collettivi e dei diritti di uso civico, in quanto attività di giurisdizione speciale, continua ad essere esercitata dai Commissari e dai Commissari aggiunti agli usi civici, ai sensi delle leggi 16 giugno 1927 n. 1766 e 10 luglio 1930 n. 1078.

Pertanto sulla scorta della citata Circolare ministeriale e del successivo Parere del Consiglio di Stato possono formularsi i seguenti indirizzi, ai quali la Regione Puglia dovrà uniformarsi nel regolare la materia con propria legge regionale.

s'intendono pertanto trasferite alla Regione tutte le funzioni di natura amministrativa previste dalla legislazione in materia di usi civici, con la sola eccezione dell'approvazione delle legittimazioni ed in particolare:

1) I provvedimenti possessori previsti dall'art. 30 legge n. 1766 del 1927, che regolino provvisoriamente il possesso, secondo il "prudente arbitrio" dell'Autorità, che non siano cioè quelli giurisdizionali adottati ai sensi degli artt. 703 e segg. CPC.

Resta comunque salva la natura giurisdizionale della reintegrazione a seguito di spoglio violento o clandestino, richiamato dall'art. 30 legge n. 1766/1927.

2) L'esecuzione delle decisioni per il rilascio di fondi abusivamente occupati di cui sia stata accertata la demanialità - art. 29, 4° c. - 33, 2° c. legge 1766/1927, 77 Reg. RD 332/1920.

E' fatta salva la natura giurisdizionale di ciò che attiene alla risoluzione delle questioni che sorgono nel corso delle esecuzioni.

3) L'approvazione definitiva del Ministero, delle "conciliazioni" previste dall'art. 29 legge n.1766/1927, fermo restando la competenza funzionale del Commissario in sede giurisdizionale nel corso dei giudizi dinanzi a lui pendenti nel "promuovere" una conciliazione ai sensi dell'art. 185 CPC.

4) Il provvedimento di restituzione del fondo abusivamente occupato, di cui sia incontestata o già accertata la qualità demaniale, quale applicazione del potere di autotutela della P.A. - reintegra ex art. 29,3°c. legge n. 1766/1927 - fatta salva la natura giurisdizionale dell'azione, quando si discute sulla "qualitas soli" - rivendica art. 29,2°c. legge n.1766/1927.

5) la trasformazione delle concessioni di utenza in enfiteusi perpetua ai sensi degli artt. 26 e 27 RD 322/1928:

Atteso il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni, non è più previsto il parere del Commissario sulle autorizzazioni ad alienare terre comuni o demani comunali o provenienti dall'affrancazione di usi civici, previsto dall'art. 39,2°c. RD 26 febbraio 1928 n.332.

Così pure in materia di legittimazioni di occupazioni abusive di terre di uso civico con l'effetto di trasformare il demanio in allodio (artt.9 e 10 legge n. 1766/1927, 66 c.7 e 71 lett.i) D.P.R. n.616/77, da adottarsi con ordinanza del Commissario, previa intesa con la Giunta Regionale, che in proposito esprime un proprio preventivo parere, l'approvazione definitiva è ora devoluta al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che, ai sensi dell'art.2 della legge 12 gennaio 1991 n.13, provvede con decreto atto amministrativo conclusivo del precedente di legittimazione, impugnabile in sede giurisdizionale come ogni altro atto amministrativo.

6) La decisione dei ricorsi amministrativi prodotti contro i provvedimenti del Commissario in materia di liquidazione di usi civici esistenti o pretesi dalle popolazioni su terreni di proprietà di terzi, ai sensi dell'art.14 del R.D. n.332/1928, nonché contro l'ordinanza commissariale di tassazione di spese e competenze agli istruttori ed ai periti (art.83 R.D. 332/1928).

7) L'onere delle spese relative alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni, secondo una disciplina che dovrà essere adottata dalla Regione in sede di bilancio.

Resta comunque operativa la particolare disposizione dell'art.2 del R.D. 15 novembre 1925 n.2180, per cui il deposito dei fondi per le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali debba essere anteriore all'affidamento di incarichi ad istruttori e periti.

Tali fondi, che provengono da anticipazioni dei Comuni, delle associazioni agrarie (art.39 L.1966/1927) e dei privati (art.7 R.D. 332/1928) sono depositati, nella misura stabilita dai Commissari agli usi civici presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali con il sistema dei depositi giudiziari e fanno parte del bilancio regionale.

Fa d'uopo, da ultimo, annotare che l'Ufficio di Commissario agli usi civici, che non risulta "soppresso" col D.P.R. n.616/1977, bensì "trasferito" alle Regioni nella tabella A allegata al D.P.R. citato, permanga non solo come organo giurisdizionale statale per l'esercizio delle relative funzioni, ma altresì come organo amministrativo per la parte amministrativa trasferita alle Regioni, per cui le competenze attinenti alla materia demaniale civica vengono esercitate dalla Regione tramite il Commissariato, quale ufficio regionale amministrativo, che ha preso il posto di quello ministeriale.

In questa funzione il Commissario svolge la propria attività amministrativa, istruendo le istanze, corredandole del suo parere e trasmettendole ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad alienare beni e demani civici comunali o frazionati (parere con carattere obbligatorio, che ha l'effetto giuridico di togliere il vincolo di inalienabilità, al quale è soggetto il bene di uso civico - artt. 12 e 24 legge 1766/1927, 39 c.2 R.D. n.332/1928), del mutamento di destinazione dei terreni di uso civico (art.41 RD n.332/1928), dell'utilizzazione dei capitali provenienti da operazioni demaniali per opere permanenti di interesse generale nonché dello svincolo dei titoli del debito pubblico nei quali i capitali furono investiti (art. 24 cit.).

Il disegno di legge si articola in quattro titoli:

il 1° comprende le norme di carattere generale, il 2° le norme procedurali, il 3° riguarda la istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici, il titolo 4°, infine, riguarda il regime urbanistico dei suoli di uso civico con le relative norme transitorie.

Nella compilazione di detta proposta legislativa sono state con dovizia utilizzate le esperienze da tempo acquisite da altre Regioni (Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania), che hanno già provveduto sull'argomento della gestione degli usi civici.

**REGIONE PUGLIA**  
**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**  
**"NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"**

**TITOLO 1°**

**-NORME GENERALI-**

**ART.1**

Per l'attuazione delle funzioni amministrative, trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, in materia di usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n.1766, al regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.  
Per quanto in questa non previsto si richiamano le disposizioni della legislazione statale in materia.

**ART.2**

Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione, sono esercitate dalla Giunta Regionale di intesa con il Commissario agli usi civici.

**ART.3**

Il Commissariato agli Usi Civici per la competenza amministrativa assume la denominazione di Settore del Commissariato agli usi civici della Regione Puglia.

**ART.4**

**-Nomina Assessori ed Incaricati-**

Per la nomina degli assessori e degli incaricati addetti agli usi civici, ai sensi dell'art.28 legge 16 giugno 1927, n. 1766, provvede, su proposta del Commissario, la Giunta Regionale col

procedimento previsto dal citato art.28 e con l'assenso del Consiglio superiore della magistratura, qualora siano stati proposti alla nomina di assessori magistrati ordinari.

#### ART.5

##### - Settore del Commissariato agli Usi Civici -

Compete al Settore l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

- identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze modificative sui terreni comunali, già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);
- relazione di un piano regionale di sviluppo per la gestione delle terre di uso civico;
- indagini sulla destinazione dei terreni di uso civico e sulle promiscuità;
- formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed a istruttori e relativi atti amministrativi;
- acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegro e scioglimento di promiscuità;
- formulazione e aggiornamento di un inventario e di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;
- predisposizione degli atti formali di accertamento sulla sussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;
- pareri relativi all'approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie e dei comuni per le parti riguardanti gli usi civici;
- istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazioni alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessione d'uso ecc.;
- adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti all'approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;
- adempimenti relativi alla formazione del piano di riparto di contributi ai comuni per attività di ricerca, strumentazione cartografica e altre collaborazioni istruttorie.

#### ART. 6

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento, le terre possedute da Comuni, Frazioni, Università Agrarie comunque denominate soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da : scioglimento delle promiscuità di cui all'art.8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art.22 della stessa legge e dell'art.9 della legge 3 dicembre 1971, n.1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni pugliesi, per l'incremento della forestazione e della zootecnia nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale.

La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni interessate alle terre civiche.

#### ART. 7

##### -Programma di gestione produttiva delle terre civiche-

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di terre di uso civico ed anche la redazione di un piano regionale nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Settore:

- 1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;
- 2) individua soluzioni gestionali tecnico-culturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;
- 3) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-culturale, in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;
- 4) dà impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle Amministrazioni separate frazionali, dei piani e dei programmi di gestioni e sviluppo di loro competenza;
- 5) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi predetti;
- 6) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

#### ART. 8

##### - Tutela dei beni civici -

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici, nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede la Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il Settore regionale di cui al precedente art.3, che procede ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 40 per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato ed a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai Presidenti delle Amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

#### ART. 9

La Regione trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, entro novanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in servizio.

Eventuali occupazioni abusive o con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

A seguito della trasmissione degli elenchi ai comuni e frazioni, la Regione, alla stregua delle indagini di ufficio e delle notizie acquisite, formerà l'inventario delle terre, distinte per enti di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'art.8 della legge 16 giugno 1927, n.1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità, con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per la finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, e sentito il Commissario agli usi civici, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, ai provvedimenti possessori dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione enfiteusi perpetua,

alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni. La Giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente, già di competenza ministeriale, afferente alle materie trasferite.

**ART. 10**

**-Inventari delle terre civiche-**

Al fini della redazione del piano di sviluppo nonché della programmazione economica regionale, il Settore di cui al precedente art.3 predisponde l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale, distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni o da Amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalle popolazioni utenti a qualsiasi titolo, curando altresì un archivio cartografico.

In particolare, nell'inventario delle terre dovranno essere indicate, con i dati catastali e confini, il grado di accorpamento, la ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale, distinta in alto fusto e ceduo, con le specie predominanti e le relative percentuali.

Dovrà essere specificata, inoltre, l'eventuale assegnazione a categoria, ai sensi dell'art.11 della legge 1766/1927. Sulla base di informazioni, raccolte sul luogo e di adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi siano ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratti.

I beni civici di appartenenza promiscuo, ai sensi dell'art.8 della legge 1766 del 1927, saranno riportati in inventario con l'identificazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso.

In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art.3 della legge 1766/1927 e dell'art.2 del R.D. 751/1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali.

Per la redazione degli inventari e dell'archivio cartografico, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta Regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi.

Per la redazione degli inventari e dell'archivio cartografico, la Giunta Regionale, su proposta del Commissariato, può conferire incarichi professionali ad Enti ed Istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dott. in agraria e simili.

**ART.11**

**-Piano regionale di utilizzazione dei beni civici-**

Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, che a tal fine si avvale dei Comuni e delle Comunità Montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo ove esistenti, adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali o comunque in concessione, gli organi preposti alla gestione di essi.

Nel piano regionale sono indicate, nel rispetto dei diritti delle popolazioni sulle terre e degli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

- a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale quelle a vocazione pascoliva (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle

7.

popolazioni potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale, a quelle turistiche e di ricerca scientifica;

b) le disponibilità finanziarie regionali destinate ai Comuni, Amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;

c) Le aziende regionali pilota di cui una per il settore forestazione e l'altra per il settore zootecnico, da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria A, ai sensi dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1706 o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al Settore regionale di cui al precedente art.3 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

All'approvazione dei piani di cui al comma precedente procede la Giunta Regionale, sentito il Commissariato agli Usi Civici.

## ART.12

### -Provvidenze finanziarie per la gestione dei beni civici-

I soggetti di cui all'art.11 possono richiedere alla Giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settori, nazionali e da norme della Comunità Economica Europea.

Sono a carico della regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1706, e dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni, che sono a carico dei soggetti interessati.

Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai Comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

Le domande dei comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale, e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

La Giunta Regionale delibera il piano di riparto fra i comuni richiedenti.

La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata dagli enti interessati.

## ART.13

### -Destinazione dei beni di categoria A-

Le terre civiche appartenenti alla categoria A), sono destinate ad utilizzazione boschiva e pascolativa e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi di cat. A).

Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale le comunità montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolative site nei propri comprensori, anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art.11.

Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del competente preposto al settore Agricoltura, di intesa con il competente al settore Turismo, sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati ad utilizzazione turistica.

Il Consiglio regionale stabilisce le modalità ed i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

#### ART. 14

##### -Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di cat.A-

Le terre civiche di cat.A) o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

- a) dai Comuni;
- b) attraverso aziende specializzate di iniziativa dei Comuni, singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed, in particolare, degli artt.139 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n.3257 e degli artt. 146 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n.1126;
- c) attraverso convenzioni di società di capitali, a cui possono partecipare in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione, le Province territorialmente interessate, persone fisiche o enti pubblici e privati;
- d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscono una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolativo o di altra utilizzazione, a cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:
  - 1)-società cooperative, costituite secondo le disposizioni del codice civile e del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, ed alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il Comune o la Amministrazione separata frazionale;
  - 2)-coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella frazione.

Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo sono deliberate dalla Giunta regionale, previ pareri del Comune o dell'Amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del settore regionale di cui all'art.3 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive, pascolative, di valorizzazioni di natura faunistica, anche per fini di ricerca scientifica o di sviluppo culturale-turistico.

#### ART. 15

In caso di inerzia da parte dei comuni, delle frazioni dei comuni, università o altri enti comunque denominati a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo potranno essere accolte, in via transitoria, le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre, secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere le tempestive realizzazioni previste nel piano regionale.

I comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande si intendono rigettate.

Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nell'impresa cooperativa, i comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei



9.

comuni, ovvero società a partecipazione statale specializzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa.

#### ART. 16

##### **-Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche-**

Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati.

Tutti i cittadini possono prendere visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore turistico, ambientale ed agricolo, tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta Regionale, tramite il Settore del Commissariato agli Usi Civici, che esprime altresì il proprio parere.

La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte di tale Settore, provvede sull'istanza con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini propri ovvero il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante, ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita, anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antecedente regime giuridico.

Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienare.

I prezzi corrisposti per l'alienazione nonché gli indennizzi deliberati dal Consiglio Regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la programmazione locale e sono investiti in via provvisoria e previo parere della Giunta Regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito.

Gli enti interessati comunicano entro tre mesi alla Giunta Regionale l'avvenuta destinazione degli indennizzi, allegando la documentazione necessaria.

Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzate, oltre che nell'ambito delle finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesaggistici o di assetto del territorio vigenti.

#### ART. 17

Fino all'entrata delle nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le

ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'art.11 della legge 16 giugno 1927, n.1786 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta Regionale, con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali, delega al Commissariato di cui all'art.3 tutti gli adempimenti dei relativi procedimenti ancorchè di rilevanza esterna, ivi compresi quelli relativi alla nomina dei periti istruttori.

#### ART.18

Le legittimazioni di cui all'art.9 della legge 16 luglio 1927, n. 1786, potranno essere concesse nelle sole ipotesi di miglioramenti agrari, di ricerca scientifica, o di incremento colturale, ambientale e turistico.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

#### ART.19

I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere alla introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive e di valorizzazione ambientale nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalla Regione, e dalle comunità che eserciteranno, inoltre la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione, i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Gli Enti interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al comma 1;

qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi delle generalità degli abitanti, i progetti potranno prescindere

in tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

#### ART.20

Comuni e Frazioni, per la gestione dei terreni civici, preferiranno la concessione ad imprese cooperative basate su rigorosi criteri amministrativi ed economici, i cui regolamenti adottati dai Consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

A) la partecipazione all'impresa cooperativa del Comune (o di altro ente), che ne diventa socio, conferendo, come sua quota capitale, le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili ad esso spettante. Potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione o le comunità in quanto apportatrici di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

B) le cooperative per la gestione associata da parte dei produttori dell'insieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'art. precedente, saranno aperte a tutti i cittadini provvisti dei requisiti di professionalità ai coltivatori ed ai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione;

C) l'intervento eventuale di imprese specializzate delle PP SS e di enti pubblici portatori di tecnologia e di capitali;

D) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;  
 E) la composizione del Consiglio di amministrazione della azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.  
 Nel Consiglio dell'azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentano il Comune, la Comunità Montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri enti pubblici e società a partecipazione statale.  
 La loro presenza nel Consiglio dovrà tendere comunque ad essere maggioritaria ed lasciare comunque spazio alla gestione dell'azienda da parte dei produttori.

**ART.21**

La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.  
 I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi, la cui attuazione è stata loro affidata.

**ART.22**

E' fatto divieto ai Comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici.  
 Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge al fine di renderla economicamente dinamica e funzionale nel suo ruolo propulsivo dell'economia della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima, secondo i piani di sviluppo adottati.  
 Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito da imprese cooperative.

**ART.23**

Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli art.12 della legge 16 giugno 1927,n.1786 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,n.332.  
 L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.  
 Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.16 nonché per la concessione di terre, non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

**TITOLO II**

**-NORME PROCEDURALI IN MATERIA DI USI CIVICI-**

**1- Affrancazione**

1.1 - I terreni contemplati dal successivo secondo e terzo comma sono considerati a tutti gli effetti affrancati dal gravame d'uso civico.

1.2 - I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già visti dal commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione ai sensi dell'art.15 del R.D.26 febbraio 1928, n.332, all'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui l'art.7 della 16 giugno 1927, n.1766, inferiore a £. 10.000.

1.3 - Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici sui terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione, qualora il canone enfiteutico annuo di affrancazione sia previsto in misura inferiore a £. 20.000.

1.4 - Il relativo decreto dichiarativo, pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivo, diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizione da parte del comune o dei cittadini.

1.5 - In caso di presentazione di opposizione nel suindicato periodo di pubblicazione, la Giunta regionale adotta le definitive determinazioni.

## 2 - Liquidazione a canone enfiteutico

2.1 - Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore alle £.50.000, può essere stabilito dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del comune, il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.

2.2 - Qualora il canone sia superiore a £. 50.000 ed inferiore a £. 100.000, il pagamento potrà essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.

2.3 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento del canone imposto, in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell'art.10 della legge 16 giugno 1927 n.1766.

## 3 - Domanda di liquidazione

3.1 - Su domanda degli interessati è emessa in qualsiasi momento la liquidazione degli usi civici su terreni alieni anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti i parte dei terreni siti in un comune ovvero, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.

3.2 la domanda deve contenere l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone in natura enfiteutica ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n.1766.

3.3 Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta qualora sulla medesima si sia espresso favorevole il Consiglio comunale e, per i beni frazionati e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esiste, della frazione o della associazione interessata, previo parere di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

## 4 - Promiscuità

4.1 Qualora l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione venga esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo II di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità di esercizio del diritto.

4.2 - Parimenti di regola non si dà luogo a divisione in ogni ipotesi di promiscuità qualora la divisione venga ad interrompere la continuità dei terreni o pregiudichi, a giudizio del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, la migliore utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.

4.3. Qualora venga conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale, in caso di successiva alienazione dei terreni, vengono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzato, le quote del corrispettivo della vendita spettante ad ogni comune, frazione e associazione.

## 5 - Regolarizzazione

5.1. La Giunta Regionale può, in alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al Titolo I capo IV del R.D. 26 febbraio 1928 n.332, autorizzare la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi.

5.2 Qualora trattasi di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modeste entità a danno di terreni di uso civico comunali, frazionali o delle associazioni, contigui a terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi, su proposta del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, e, per i beni frazionari e delle associazioni, della rappresentanza, ove esistente della frazione o dell'associazione interessata.

5.3 In vista dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi viene chiesto l'avviso del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dall'avviso.

## 6 - Prescrizioni di strumenti urbanistici

6.1 Qualora il piano regolatore comunale generale prevede per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla cat. A dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766, non si fa luogo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti, salva l'adozione di un decreto, avente valore di atto di ricognizione.

## 7 - Terreni utilizzabili per la coltura agraria

7.1 Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della legge 16 giugno 1927, n.1766, dei terreni indicati alla lettera B) dell'art. 11 della stessa legge.

7.2 dei terreni comunali medesimi il comune potrà liberamente disporre e parimenti potranno disporre, sentito il Consiglio Comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purchè nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale, senza che occorra una specifica autorizzazione regionale.

7.3 La Giunta Regionale, su richiesta del comune e sentito previamente il consiglio comunale della frazione o dell'associazione interessata, può esentare i capitali e le altre somme di denaro di cui all'art.24 della legge 16 giugno 1927, n.1766, dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

## 8 - Conciliazione

8.1 Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazione abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dal Settore regionale competente.

8.2 Ove penda procedimento avanti al commissario in giurisdizionale, la Giunta Regionale tiene costantemente informato il Commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

## 9 - Chiusura delle operazioni

9.1 Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionari d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni nonche ogni altra operazione alle precedenti collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.

9.2 Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici che non abbia carattere autorizzativo di mera ricognizione ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, viene pubblicato all'albo pretorio del comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano stati presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzati al commissario, e inviata alla Regione ed al Comune interessato.

9.3 La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente art. è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza di iniziativa d'ufficio della Regione e su richiesta del commissario.

### TITOLO III

#### ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA USI CIVICI.

##### 1 - Albo regionale.

Al fine di disporre dell'apporto di professionisti qualificati nelle specifiche materie attinenti allo svolgimento di operazioni in materia di usi civici, la Regione istituisce l'albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

##### 2 - Caratteristiche dell'albo.

L'Albo regionale di cui al precedente art. è composto di due sezioni:

- 1) sezione tecnica-economica- territoriale;
- 2) sezione storico giuridica.

Nella prima sezione sono iscritti professionisti che nell'attuazione delle operazioni loro commesse, svolgono essenzialmente compiti di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche che caratterizzano le terre gravate di uso civico.

Nella seconda sezione sono iscritti professionisti incaricati dell'accertamento dell'esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarità dei beni da esso gravati.

##### 3 - Contenuti dell'albo

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinati, con apposito regolamento predisposto dal settore Usi Civici e deliberato dal Consiglio Regionale, i contenuti dell'Albo Regionale di cui al precedente art.1 con riferimento ai settori di specializzazione e, nell'ambito di questi all'appartenenza territoriale dei professionisti stessi nonchè ai criteri di registrazione degli iscritti.

##### 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possano fare domanda di iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art.1 cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- A) abbiano già espletato o abbiano in corso l'espletamento di incarichi di istruttore, perito o delegato tecnico;
- B) siano in possesso di uno dei titoli di studio che abilitino allo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge od abbiano collaborato con un'istruttore, perito o delegato tecnico iscritto all'albo;
- C) abbiano partecipato ad appositi corsi di specializzazione promossi o riconosciuti dalla Regione.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati, da parte di ciascun professionista, oltre ai dati anagrafici, il luogo di prevalente svolgimento dell'attività professionale, i titoli di studio e professionali, gli incarichi tecnici e storico-giuridico espletati, eventuali specializzazioni ed attività eventualmente svolte ad altro titolo.

**5 - Costituzione e gestione dell'Albo**

La costituzione e la gestione dell'Albo è affidata ad apposita commissione da:

- A) Presidente della Giunta Regionale o da un'assessore suo delegato che la presiede;
- B) Dal Commissario agli usi civili con funzioni di vice presidente;
- C) Un funzionario ministeriale del Commissariato Usi Civici;
- D) Un funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura designato dal relativo assessore;
- E) Un funzionario in servizio presso il Settore agli Usi Civici, designato dal Commissario che esercita funzioni di segretario;
- F) Tre esperti nella materia, designati dalla Giunta regionale e prescelti tra le categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti dell'albo regionale.

Entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale impartisce apposite direttive per l'espletamento delle funzioni attribuite alla commissione stessa.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica per la durata del mandato regionale. I membri designati possono essere riconfermati.

Le decisioni sono adottate a maggioranza con la presenza di almeno quattro membri.

**6- Costituzione dell'Albo**

**6.1 -** Le domande di iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente articolo 4 sono inviate alla commissione preposta alla costituzione e gestione dell'Albo entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al precedente art.3, corredate dalla necessaria documentazione.

La Commissione, nel corso dell'istruttoria delle domande può richiedere l'integrazione degli atti utili per la valutazione della specifica professionalità ai fini dell'iscrizione dell'Albo regionale.

Entro i successivi novanta giorni sono completati gli elenchi dei professionisti iscritti a seconda delle specifiche qualificazioni.

L'Albo, redatto in attuazione dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

**7- Aggiornamento dell'Albo**

Definito l'Albo regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso Albo esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.

Ogni sei mesi la Commissione di cui al precedente articolo 5 sottopone alla Giunta regionale gli aggiornamenti dell'Albo del corso del precedente semestre sono state presentate istanze di iscrizione accoglibili. La commissione può proporre anche iscrizioni d'ufficio, contattando in relazione a specifiche esigenze regionali istituti superiori di cultura, università degli studi, ordini professionali.

**8- Corsi di perfezionamento e di aggiornamento**

La Giunta regionale organizza corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento di istruttori, periti e delegati tecnici per l'espletamento di compiti di istruttoria e verifica demaniale.

Ai corsi di cui al precedente comma possono partecipare professionisti già iscritti all'Albo professionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici o che intendono acquisire il requisito di cui al precedente art.4, lettera C, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo stesso.

**9- Piano per il riordino degli Usi Civici**

Nelle norme del definitivo assetto nazionale e regionale della materia degli Usi Civici, la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa delegate con il D.P.R. 15 gennaio 1972, 11 e 24 luglio 1977, n.616, attraverso lo svolgimento di operazioni che richiedono valutazioni economiche ed urbanistico-territoriali, finalizzate al riordino degli stessi Usi Civici o dei quali debba essere accertata la esistenza.

**10- Affidamento degli incarichi per le operazioni attinenti ad ambiti territoriali**

Per le finalità di cui al precedente art.9 la Giunta regionale individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale, volte a liquidare il vincolo, laddove esistente, quando ricorrono esigenze di certezza nella titolarità del diritto, a rivendicarlo qualora sia necessario destinare le terre ad esso gravate ad usi più proficui per la comunità che ne è titolare.

L'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniali di cui al precedente comma è disposto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dal Commissario agli Usi Civici, sentito lo stesso Commissariato, tra gli iscritti nella sezione prima e nella sezione seconda dell'Albo regionale, tenendo conto della specificità delle operazioni da eseguire.

**11- Affidamento di specifici incarichi demaniali**

Quando non ricorrono le condizioni per individuare gli ambiti territoriali di cui al precedente art.10 o quando la verifica demaniale si renda necessaria a seguito di attivazione degli organismi per legge abilitati a trattare la materia degli Usi Civici, l'affidamento di specifici incarichi demaniali è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, sentito il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici, tra gli iscritti alla prima sezione dell'Albo regionale.

L'istruttore perito, nominato ai sensi del precedente comma, può richiedere la nomina di un esperto iscritto alla seconda sezione dello stesso Albo.

La Giunta regionale può richiedere, ove se ne ravvisi la necessità per la peculiarità della operazione demaniale da eseguire, prestazioni a professionisti non iscritti all'Albo nonché ad istituti di cultura e università.

Tale facoltà è riconosciuta dalla Giunta regionale anche quando ricorrono le condizioni di cui al precedente art.10. La individuazione degli ambiti territoriali e la concessione della deroga alla scelta dei periti istruttori e delegati tecnici tra professionisti iscritti all'Albo regionale è disposta con il medesimo atto deliberativo; alla nomina dei professionisti per le singole operazioni demaniali provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto con le procedure previste nel precedente art.10, secondo comma.

**12- Informativa alla commissione**

Degli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e dell'esito degli stessi deve essere data notizia da parte dell'Assessore regionale all'Agricoltura alla Commissione preposta alla costituzione e alla gestione dell'Albo regionale dei periti, istruttori e delegati tecnici la quale se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

La Commissione è tenuta ad istituire ed aggiornare apposito elenco, a supporto dell'attività della Giunta regionale per il conferimento degli incarichi.

**13- Retribuzione dei periti, istruttori e delegati tecnici**

Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qual si voglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli uffici civici, comprendono gli onorari, le indennità e i rimborsi spesa.

Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei comuni e delle associazioni agrarie interessate alle operazioni che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanza, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali.

Il pagamento delle competenze è disposto dai comuni e delle associazioni agrarie, previa liquidazione del Presidente della Commissione di cui all'art.5, pag.19, sentita la commissione stessa.

**14- Criteri per determinare la retribuzione**

Gli onorari da corrispondere ai periti, istruttori e delegati tecnici sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacanze o in percentuale, nelle misure e con le modalità previste dalle leggi statali in materia di consulenze di incarichi giudiziari.



**15- Incarichi collegiali**

Quando l'incarico per l'espletamento di operazioni demaniali e commesso collegialmente a più professionisti, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Ove i Comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedano alle anticipazioni delle spese di cui all'art.39 della legge 16 giugno 1927, n.1766 l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze degli istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni e comunità nei termini e modi da determinarsi all'atto delle anticipazioni.

La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti commi venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto, da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.1766.

**TITOLO IV**

**-REGIME URBANISTICO DEI SUOLI DI USO CIVICO. NORME TRANSITORIE -**

**ART.1**

**-Prescrizioni ai comuni in sede di piano territoriale di coordinamento-**

I piani territoriali di coordinamento, formati in esecuzione della legge regionale ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, e qualunque altro piano avente la stessa efficacia debbono contenere, tra le analisi territoriali poste a base della pianificazione un rilevamento delle zone di uso civico distinguendo quelle di proprietà collettiva, quelle di proprietà privata soggetta ad uso civico e quelle sulle quali siano pendenti controversie od esistano pretese di uso civico.

I piani territoriali di coordinamento suddetti contengono prescrizioni, alle quali i comuni sono tenuto a confermare i loro strumenti urbanistici generali, dirette alla salvaguardia delle zone di uso civico, in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione naturale.

Fino a quando non siano stati approvati i piani territoriali di coordinamento di cui al comma precedente e quando ricorano particolari motivi di urgenza o di interesse pubblico, la specificazione delle prescrizioni di cui al comma precedente ai cui i comuni sono tenuti a conformarsi riguardo a particolari porzioni del loro territorio gravati da usi civici, può essere fatta dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

I piani di cui al precedente primo comma, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766 senza le prescritte autorizzazioni, dovranno essere adeguati ai sensi dei precedenti commi mediante adozione e successiva approvazione di apposita variante, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui al precedente comma, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927, n.1766 e che siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, entro sei mesi da tale data essere rimessi all'Ente competente per l'adozione, perchè predispongano gli atti di cui al precedente I e II comma.

**ART.2**

**-Criteri da osservarsi nella formazione dello strumento urbanistico generale-**

Ferme restando le disposizioni regionali in materia urbanistica e fatte salvo le più dettagliate prescrizioni che siano contenute nei piani territoriali di coordinamento, i comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:

- 1) il piano regolatore deve essere elaborato tenuto conto la finalità di salvaguardare la destinazione delle zone gravate da uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici;
- 2) la destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale od industriale delle zone di proprietà collettiva o gravate da uso civico deve essere normalmente esclusa, salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussistano ragioni di interesse pubblico nonché la possibilità della conservazione dell'uso civico in altri ambienti territoriali del comune;
- 3) ogni modificazione della destinazione delle zone gravate da uso civico deve essere specificatamente motivata e documentata;
- 4) le norme di attuazione dei piani regolatori generali debbono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone gravate di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.

L'Assessorato e il Commissariato agli Usi Civici della Regione devono essere obbligatoriamente sentiti prima dell'adozione del piano regolatore generale o di varianti che interessino zone gravate di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie od esistano pretese di uso civico.

Nel caso in cui venga prevista in sede di formazione del piano regolatore generale la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva appartenenti al comune, in sede di adozione del piano regolatore il Consiglio comunale deve anche richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione di cui all'art.12 della legge 16 giugno 1927, n.1766.

Nel caso in cui la previsione di destinazione di cui innanzi riguardi terreni di proprietà collettiva appartenenti a frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, il comune deve inoltrare il piano regolatore generale alla regione, unendovi la richiesta da parte dell'Ente interessato, alla Giunta regionale, dell'autorizzazione di cui all'art.12 della legge 16 giugno 1927 n.1766, ovvero, in caso di inerzia o rifiuto dell'ente interessato la proposta, di cui agli artt.39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n.332.

La Giunta regionale delibera sulle richieste di autorizzazione contestualmente all'approvazione del piano regolatore generale.

I procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano anche in sede di formazione ed approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale che interessino zone gravate di uso civico.

### ART.3

-Criteri da osservarsi in sede di liquidazione di usi civici-

Allorchè si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico che per destinazione del piano regolatore generale o di altre norme urbanistiche oppure per la naturale espansione dell'ambito e per l'edificazione di fatto che si sia su di esse verificate in mancanza di strumento urbanistico generale, abbiano acquistato un carattere edificatorio, sono stimate secondo il loro valore attuale, tenendo conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie.

### ART.4

-Alienazione di proprietà civiche divenute edificatorie-

La Giunta Regionale, sentito l'Assessore regionale ed il Commissario agli usi civici, autorizza l'alienazione dei terreni di proprietà collettiva, appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università od associazioni agrarie comunque denominate, quando i terreni abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità del piano regolatore generale vigente e, per i comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art.13 della legge 27 gennaio 1977, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi nel programma pluriennale di attuazione; ovvero per gli altri comuni, siano compresi nel programma di attuazione urbanistica regionale.

I proventi dell'alienazione debbono essere destinati all'acquisizione di terreni sui quali si trasferiscono i vincoli esistenti sui terreni alienati ovvero all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sul demanio collettivo ai sensi delle leggi vigenti e secondo le procedure in esse stabilite.

**ART.5**

**-Modalità e prezzo dell'alienazione-**

Nei casi previsti dal precedente art.5 l'alienazione deve avvenire per pubblico incanto al prezzo base di stima corrispondente al valore attuale che tenga conto dell'incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria.

L'ente titolare può, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti agli utenti che tengano gli stessi a qualsiasi titolo e che ne facciano domanda sulla base del prezzo di stima, sempre che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto alla edificazione della prima casa per se e per la propria famiglia ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato, se richiesto, in dieci anni con rate annuali posticipate maggiorate dell'interesse del 10 per cento, con garanzia di ipoteca di primo grado su beni in favore dell'ente titolare.

Il trasferimento del bene avverrà al realizzarsi dell'abitazione o del manufatto artigianale di cui al secondo comma del presente articolo e comunque dopo il totale pagamento del prezzo.

**ART.6**

**-Concessione del diritto ad edificare-**

In luogo dell'alienazione di cui al precedente art.5, la Giunta regionale può autorizzare l'ente titolare ad effettuare la concessione del diritto ad edificare in favore degli utenti aventi diritto, singoli o riuniti in cooperativa, con i limiti di cui al precedente art.6 secondo comma sempre che le quote in tal modo attribuite costituiscano un'unico comparto senza soluzione di continuità.

Il canone di concessione deve essere commisurato ad un ventesimo del prezzo di stima. La concessione è data per un termine massimo di 39 anni ed è riscattabile alle condizioni stabilite dall'ente concedente.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n.332.

**ART.7**

**-Norme transitorie per l'alienazione di terreni civici oggetto di costruzione abusivamente effettuate-**

I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate sono autorizzati ad alienare agli occupatori le superfici di terreni di proprietà collettiva su cui risultino effettuate costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare.

L'alienazione può intervenire ove le opere siano state effettuate in conformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche ovvero siano considerate abusive ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, se suscettibili di sanatoria ai sensi della predetta legge.

L'alienazione deve comprendere il suolo su cui insistono le costruzioni e le superfici di pertinenza determinate ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Le superfici di terreni civili comprese nelle perimetrazioni di cui alla legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni, delle quali non venga richiesta l'alienazione o la concessione ai sensi dei commi precedenti, possono essere alienate dagli enti titolari entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni proprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del comune territoriale interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionali, può disporre la classificazione di dette terre dal regime demaniale civico.

#### ART. 8

##### -Terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune-

Le norme degli artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge in quanto applicabili, si estendono anche ai terreni aventi utilizzazione agricola o forestale appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni a titolo originario e/o per devoluzione legale da enti morali, opere pie ed enti ospedalieri sciolti.

Alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni od a essi pervenute da enti morali, opere pie od enti ospedalieri sciolti, si applicano le disposizioni del precedente art. 8 quando ricorrono i presupposti di cui al medesimo articolo.

#### ART. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 comma 2 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II - IV Commissione

Consiliare il 3. 8. 85